

COMUNE DI VILLACIDRO

CAPO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

IL COMUNE

01. IL COMUNE E' ENTE LOCALE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO, NEL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE COSTITUISCE UNA RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA, E' SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO E DELLA REGIONE.

03. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E AUTONOMIA FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI DELLO STATO.

04. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE, LE FUNZIONI AD ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.

05. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI MEDIANTE GLI ORGANI, SECONDO LE ATTRIBUZIONI E LE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 02

IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 18,355 CONFINANTE:

- A NORD CON IL COMUNE DI SAN GAVINO;
- A SUD CON I COMUNI DI VILLASOR, VALLERMOSA E IGLESIAS;
- AD EST CON I COMUNI DI SERRAMANNA E SANLURI;
- AD OVEST CON I COMUNI DI DOMUSNOVAS E GONNOSFANADIGA. ESSO E' INDIVIDUATO NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA.

02. LA SEDE LEGALE DEL COMUNE E' STABILITA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE IN PIAZZA MUNICIPIO. PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO LA GIUNTA, IL CONSIGLIO E LE COMMISSIONI, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI O STRAORDINARIE.

03. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA CHE SONO QUELLI STORICAMENTE IN USO E DETERMINATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 15.05.1963 REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI L' 11.06.1963 REG. N. 03 PRES.ZA FOG. N. 230 .

LA BOZZA DI STEMMA E GONFALONE SONO ALLEGATI AL PRESENTE STATUTO NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA CON IL SUCCITATO DECRETO. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

ART. 03

ALBO PRETORIO

01. IL SINDACO SENTITO IL SEGRETARIO GENERALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARSI AD ALBO PRETORIO, PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. CON LA MEDESIMA PROCEDURA VENGONO ALTRESI' INDIVIDUATI SPAZI ALL'INTERNO DELL' ABITATO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE CONVOCAZIONI

DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI, DEI REGOLAMENTI, DEGLI STRUMENTI URBANISTICI.

03. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA DA PARTE DI TUTTI I CITTADINI.

04. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 04

I PRINCIPI DI AZIONE, DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' DI GIUSTIZIA, DI ASSOCIAZIONE

01. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', DI PACE, DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA INDICATI DALLA COSTITUZIONE E CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.

02. OPERA AL FINE DI CONSEGUIRE IL PIENO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLA PERSONA UMANA E LA REALIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA, ATTRAVERSO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE E L'ATTUAZIONE CONCRETA DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA AI SENSI DELLA LEGGE 10 APRILE 1991 , N. 125 .

03. SOSTIENE IL LIBERO ASSOCIAZIONISMO DEI CITTADINI, PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALL'AMMINISTRAZIONE ANCHE CON L'ISTITUZIONE DI APPOSITE CONSULTE.

04. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;

B) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA ANCHE CON LE ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;

C) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE ARCHEOLOGICHE, CULTURALI, DELLE TRADIZIONI POPOLARI, DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E DELLA TOPONOMASTICA TRADIZIONALE PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO, PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA;

D) INSERIMENTO E INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ANCHE TEMPORANEAMENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE.

05. IL COMUNE GARANTISCE ALLA LINGUA SARDA PARI DIGNITA' SOCIALE PREVISTA PER LA LINGUA ITALIANA. NELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DELLE COMMISSIONI E' GARANTITO IL LIBERO USO DELLA LINGUA SARDA, PURCHE' ACCOMPAGNATO DALLA TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA.

06. OPERA NEL QUADRO DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA DELLA SARDEGNA E NELLA PROSPETTIVA DELL'UNITA' DEI POPOLI D'EUROPA.

07. NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE ASSEGNATE DALLE LEGGI STATALI E

REGIONALI ED IN COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA E GLI ALTRI ENTI PUBBLICI, ATTIVA TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SOSTEGNO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI PRESENTI NEL TERRITORIO MONTANO, FAVORENDO OGNI INIZIATIVA CONCERTATA CON LA COMUNITA' MONTANA.

ART. 05

VOCAZIONE INTERNAZIONALE

01. IL COMUNE PERSEGUE LE FINALITA' E I PRINCIPI DELLA CARTA EUROPEA DELLE LIBERTA' LOCALI, APPROVATA A VERSAILLES NEL 1953 DAL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA E DELLA CARTA EUROPEA DELLE AUTONOMIE LOCALI, ADOTTATA DAL CONSIGLIO D'EUROPA NEL 1985 .

02. IL COMUNE PARTECIPA ALLA FORMAZIONE DI UNA CULTURA EUROPEISTA CHE CONTRIBUISCA, ANCHE ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE TRA COMUNITA' LOCALI, A REALIZZARE L'EUROPA DEI POPOLI.

03. A QUESTO FINE OPERA PER FAVORIRE I PROCESSI DI INTEGRAZIONE POLITICO-ISTITUZIONALE DELLA COMUNITA' EUROPEA, ANCHE TRAMITE FORME DI COOPERAZIONE, DI SCAMBIO E DI GEMELLAGGIO CON ALTRI ENTI TERRITORIALI ED ISTITUZIONALI, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

04. IL COMUNE, INOLTRE, PROMUOVE E FAVORISCE INIZIATIVE DI CONOSCENZA, COOPERAZIONE, SCAMBIO E GEMELLAGGIO, ANCHE CON ISTITUZIONI ED ENTI LOCALI DI PAESI EXTRA COMUNITARI, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 06

LE FUNZIONI DEL COMUNE

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE PRECIPUAMENTE NEI

SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI, CON LA COMUNITA' MONTANA, CON LA PROVINCIA E ALTRI ENTI STRUMENTALI.

03. IN PARTICOLARE, IL COMUNE SVOLGE LE SEGUENTI FUNZIONI AMMINISTRATIVE:

A) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA COMUNALE;

B) VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI;

C) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO COMUNALE;

D) DIFESA DEL SUOLO, TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;

E) RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE E DELLE FONTI ENERGETICHE;

- F) SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE;
- G) SERVIZI NEI SETTORI: SOCIALE, SANITA', SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEGLI ALTRI SERVIZI URBANI;
- H) ALTRI SERVIZI ATTINENTI ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' E AL SUO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE;
- I) POLIZIA AMMINISTRATIVA PER TUTTE LE FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE.

04. AL COMUNE COMPETONO LE TASSE, LE IMPOSTE, LE TARIFFE ED I CONTRIBUTI SUI SERVIZI AD ESSO ATTRIBUITI.

ART. 07

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELLE FORME GIURIDICHE DEFINITE: IN ECONOMIA; IN CONCESSIONE A TERZI; A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE; A MEZZO DI ISTITUZIONE; A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE; A MEZZO DI COOPERATIVA E SOCIETA' CONSORTILI; A MEZZO DI ALTRE EVENTUALI TIPOLOGIE DETERMINATE DALLA LEGGE.

ART. 08

I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. ALLE RELATIVE FUNZIONI SOVRAINTENDE IL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE QUALORA ESSE VENGANO AFFIDATE CON LEGGE, CHE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

04. COMPETONO AL COMUNE ALTRESI', FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA, CHE SARANNO SVOLTE IN MODO ORGANIZZATO TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO. A TALI FUNZIONI SOVRAINTENDE IL SINDACO.

ART. 09

LA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE ASSUME LA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE COORDINATA CON LA REGIONE, CON LA PROVINCIA, CON LA COMUNITA' MONTANA E GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI COME METODO ORDINATORE DELLA PROPRIA ATTIVITA'; ATTUA IL PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO E I PIANI D'INTERVENTO SETTORIALE NEL PROPRIO TERRITORIO.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DEGLI ENTI INDICATI DAL PRIMO COMMA E

PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE E ATTUAZIONE.

03. IL COMUNE REALIZZA LA PROGRAMMAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.

04. IL COMUNE OPERA CON LA POLITICA DEL BILANCIO E CON LE RISORSE FINANZIARIE IN MODO DA APPLICARE I PRINCIPI E LE REGOLE DELLA PROGRAMMAZIONE.

CAPO 03

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 10

LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE ANCHE SU BASE DI QUARTIERE.

ART. 11

LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

01. LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI, CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE ED EROGAZIONE DI SERVIZI, PREVIE APPOSITE CONVENZIONI VOLTE A FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIALE, ECONOMICO, POLITICO E CULTURALE DELLA COMUNITA'.

02. LA TUTELA E LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO LINGUISTICO SARDO SONO SOSTENUTI DAL COMUNE CON AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' TESE A TALE SCOPO.

03. LE LIBERE ASSOCIAZIONI, PER POTER FRUIRE DEL SOSTEGNO DEL COMUNE, DEBONO FARNE RICHIESTA, PRESENTANDO OLTRE LA DOMANDA ANCHE LO STATUTO E L'ATTO COSTITUTIVO, NELLE FORME E MODI STABILITI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

04. LA GIUNTA MUNICIPALE DETERMINA IL SOSTEGNO DA CONCEDERE SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI GENERALI STABILITI DAL CONSIGLIO.

ART. 12

LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

01. IL COMUNE, AI FINI DELLA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, PUO' COSTITUIRE UN'ISTITUZIONE QUALE ORGANISMO STRUMENTALE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

02. LA GESTIONE DI TALE ISTITUZIONE PUO' ESSERE AFFIDATA ANCHE AD ASSOCIAZIONI ENTI O ORGANISMI AVENTI STATUTARIAMENTE FINI ANALOGHI A QUELLI DELLA ISTITUZIONE COMUNALE.

03. LA GESTIONE AVVIENE CON LA PARTECIPAZIONE A MAGGIORANZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNATI DAL COMUNE E CON LA MINORANZA DEI RESTANTI MEMBRI, DESIGNATA DALLE ASSOCIAZIONI, AVENTI I REQUISITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

04. LO STATUTO ED IL REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE DETERMINANO LE FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ORGANI NONCHE' I CRITERI E I REQUISITI

DI FUNZIONAMENTO, LE MODALITA' PER LE NOMINE, L'EVENTUALE DECADENZA O LA REVOCA.

ART. 13

GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE ADOTTA INIZIATIVE AUTONOME AL FINE DI PROMUOVERE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E CONSULTE E STIMOLA LA NOMINA DI COMITATI DI QUARTIERE PER LA GESTIONE DI UNA SERIE DI PROBLEMATICHE DETERMINATE ED ELENcate TASSATIVAMENTE DAL REGOLAMENTO.

02. IN PARTICOLARE VENGONO COSTITUITE:

- A) LA CONSULTA GIOVANILE;
- B) LA CONSULTA FEMMINILE;
- C) LA CONSULTA DEGLI ANZIANI;
- D) LA CONSULTA DEL MONDO IMPRENDITORIALE ED ECONOMICO;
- E) I COMITATI DI QUARTIERE.

03. TALI ORGANISMI VENGONO FORMATI ASSUMENDO A BASE L'INTERESSE DIRETTO DELLE PROFESSIONI, DELLE ARTI E DEI MESTIERI, DELLE ASSOCIAZIONI, DEI SINDACATI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO E, PER QUANTO ATTIENE AI COMITATI DI QUARTIERE, QUESTI SONO COSTITUITI COME ASSOCIAZIONI SPONTANEE E VOLONTARIE DI CITTADINI LEGATI AGLI STESSI INTERESSI DI QUARTIERE.

04. ESSI ESERCITANO FUNZIONI CONSULTIVE SU TUTTE LE QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE VORRA' LORO SOTTOPORRE NEGLI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA.

05. I PARERI SONO RILASCIATI PER ISCRITTO ED ENTRO I TERMINI FISSATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 14

LA TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

01. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE INFORMA GLI INTERESSATI TEMPESTIVAMENTE, ANCHE TRAMITE BANDO PUBBLICO E MANIFESTI NOTIFICANDO AD ESSI IL SUNTO ESSENZIALE DEL CONTENUTO DELLE DECISIONI DA ADOTTARE.

02. L'INFORMAZIONE E' D'OBBLIGO IN MATERIA DI PIANI URBANISTICI O DI FABBRICAZIONE, DI OPERE PUBBLICHE, D'USO DEL SOTTOSUOLO, DI PIANI COMMERCIALI, IN MATERIA DI AMBIENTE E DI OGNI ALTRA OPERA DI PUBBLICO INTERESSE.

03. GLI INTERESSATI POSSONO INTERVENIRE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO MOTIVANDO, CON ATTO SCRITTO, LE LORO VALUTAZIONI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE.

04. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RIPORTA IL CONTENUTO DEGLI INTERVENTI DEGLI INTERESSATI NEGLI ATTI DIRETTI ALLA FORMAZIONE DELLA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.

05. I CITTADINI CHE PER QUALSIASI RAGIONE SI RITENGANO LESI NEI LORO DIRITTI ED INTERESSI POSSONO RICORRERE NELLE FORME ED AI SENSI DI LEGGE.

06. IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' REGOLATO DALLA LEGGE 07 AGOSTO

1990 N. 241 , DAL REGOLAMENTO ADOTTATO AI SENSI DEL COMMA 02 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988 N. 400 E DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

ART. 15

L'INIZIATIVA E LE PROPOSTE POPOLARI

01. I CITTADINI SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE AGLI ORGANI COMPETENTI DEL COMUNE, ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE, DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. L'ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO RICHIESTO PROCEDE AL LORO ESAME ENTRO I TERMINI FISSATI NELL'APPOSITO REGOLAMENTO, DANDO COMUNICAZIONE DEL RISULTATO, ENTRO LO STESSO TERMINE AL PRESENTATORE. TALE TERMINE E' INTERROTTO MEDIANTE RICHIESTA DI CHIARIMENTI, PARERI O ULTERIORI ATTI ISTRUTTORI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CHE VERRA' PORTATO A CONOSCENZA DEL PRESENTATORE CON APPOSITA COMUNICAZIONE SCRITTA.

ART. 16

LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI

01. LE ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI SIA SINGOLE CHE ASSOCIATE DEBBONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO DEL COMUNE E CONTENERE CHIARO L'OGGETTO DELLE ISTANZE, DELLE PROPOSTE E DELLE PETIZIONI CHE SIA DI COMPETENZA GIURIDICA DI UNO DEGLI ORGANI DEL COMUNE.

02. TUTTE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI, ALTRESI', DEBBONO ESSERE REGOLARMENTE SOTTOSCRITTE A PENA DI INAMMISSIBILITA'. LE FIRME VENGONO AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE E A PENA D'INAMMISSIBILITA' NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

03. ALLE ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI AMMESSE, ESAMINATE E DECISE, E' DATA RISPOSTA SCRITTA A CURA DEL SINDACO O SEGRETARIO SULLA BASE DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

04. LE RISPOSTE SONO RESE NOTE PER LETTERA AGLI INTERESSATI CON NOTIFICA AL PRIMO DEI FIRMATARI.

05. LA GIUNTA DECIDE SE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI DEBBONO O POSSONO COMPORTARE DECISIONI E DELIBERAZIONI APPOSITE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE. QUALORA LE DECISIONI SIANO DI COMPETENZA DEL SINDACO O DEL SEGRETARIO, QUESTI PROVVEDERANNO A DARNE NOTIFICA AGLI INTERESSATI CON LE MODALITA' DI CUI AL COMMA 03 .

06. I CONSIGLIERI HANNO SEMPRE FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI NEI CONFRONTI DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO E DELLA GIUNTA, SIA NEL CORSO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN CONFORMITA' DI QUANTO STABILITO DALL'APPOSITO REGOLAMENTO OVVERO NELL'ESERCIZIO DEL PROPRIO MANDATO.

07. COPIA DELLE ISTANZE, PROPOSTE, PETIZIONI E RELATIVE DECISIONI, DELLE DELIBERAZIONI E LETTERE E' CONSERVATA NELL'ARCHIVIO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 17

IL REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' PREVISTO REFERENDUM CONSULTIVO SU RICHIESTA DEL 15% DEI CITTADINI ELETTORI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E RESIDENTI NEL COMUNE NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.
02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE ATTINENTI ALLE LEGGI TRIBUTARIE, PENALI ED ELETTORALI MENTRE SONO AMMESSE QUELLE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE E INTERESSE COLLETTIVO, ATTRIBUITE AL CONSIGLIO COMUNALE.
03. IL REFERENDUM LOCALE NON PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.
04. LA PROPOSTA DI REFERENDUM E' PRESENTATA AL SINDACO CHE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA RICEZIONE DA PARTE DEL COMITATO DEL REFERENDUM LA SOTTOPONE ALLA GIUNTA CHE DECIDE SULLA REGOLARITA' DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO PROMOTORE, DELL'OGGETTO E DELLE FIRME AUTENTICATE QUALE CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA'.
05. IL CONSIGLIO COMUNALE SULLA SCORTA DELLA DECISIONE DI REGOLARITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM, DELIBERA, PER PRESA D'ATTO, L'INDIZIONE DEL REFERENDUM NEI TRENTA GIORNI SUCCESSIVI.
06. IL REFERENDUM QUALORA NULLA OSTI, E' INDETTO ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA D'INDIZIONE.
07. LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA HA LUOGO NON PIU' DI UNA VOLTA ALL'ANNO E PUO' RIGUARDARE UNO O PIU' QUESITI.
08. PER LE PROCEDURE DI VOTO SI SEGUONO QUELLE RELATIVE AI REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO.
09. ALL'ONERE FINANZIARIO PER LE SPESE COMPORTE DAL REFERENDUM, L'AMMINISTRAZIONE FA FRONTE CON PROPRIE ENTRATE, DA IMPUTARSI IN APPOSITO CAPITOLO DEL BILANCIO DI PREVISIONE.
10. IL CONSIGLIO COMUNALE NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, PROMUOVE LA CONSULTAZIONE DELLA CITTADINANZA SULLE QUESTIONI DI INTERESSE LOCALE CHE RIENTRANO NELLA SUA COMPETENZA, DI SUA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DEL 05% DEI CITTADINI ELETTORI.

ART. 18

IL DIFENSORE CIVICO

01. PER IL MIGLIORAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E DELLA SUA EFFICACIA VIENE ISTITUITO PRESSO IL COMUNE IL DIFENSORE CIVICO, IL QUALE SVOLGE UN RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SEGNALANDO PER ISCRITTO AL SINDACO, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.
02. OVE NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI IL SINDACO NON PROVVEDA, IL DIFENSORE CIVICO NE INFORMA I CAPI GRUPPO CONSILIARI.
03. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI PROPRI COMPONENTI, ED A SCRUTINIO SEGRETO E NON PUO' ESSERE RIELETO.
04. DURA IN CARICA PER LO STESSO PERIODO DI TEMPO DEL CONSIGLIO

COMUNALE CHE LO HA ELETTO E, PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, PRESTA GIURAMENTO DI FRONTE AL SINDACO DI ADEMPIERE IL MANDATO RICEVUTO NELL'INTERESSE DEI CITTADINI E NEL RISPETTO DELLE LEGGI.

05. PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO CHIUNQUE DIMOSTRI DI POSSEDERE, ATTRAVERSO L'ESPERIENZA MATURATA, PARTICOLARI COMPETENZE GIURIDICHE ED AMMINISTRATIVE; RISULTI ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE; SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE; ABBA COMPIUTO I QUARANTACINQUE ANNI E NON SUPERATO I SETTANTA.

06. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON LE SEGUENTI CAUSE CHE NE PROVOCANO ANCHE LA DECADENZA:

A) LA CARICA DI MEMBRO DEL PARLAMENTO, DI CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE, NONCHE' DI MEMBRO DELLA COMUNITA' MONTANA O DELLE U.L.S.S. ;

B) LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE O DIRIGENTE DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E COMUNQUE RICEVANO DA ESSA, A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

C) L'ESERCIZIO DI QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' DI QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

D) L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' POLITICA O SINDACALE;

E) ESSERE MINISTRO DI CULTO;

F) AVERE ASCENDENTI, DISCENDENTI OVVERO PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO, CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTI DEL COMUNE.

07. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVIVENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO DALL'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI D'UFFICIO.

08. QUALORA IL DIFENSORE CIVICO PRESENTI DIMISSIONI IRREVOCABILI, ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA PRESA D'ATTO, IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALLA SUA SURROGA.

09. IL DIFENSORE CIVICO SI AVVALE DEI MEZZI E PERSONALE ASSEGNATI DALLA GIUNTA MUNICIPALE E PREVISTI DAL REGOLAMENTO. ACCEDE AGLI UFFICI E CONSULTA GLI ATTI IN MODO DA NON INCIDERE SULLA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI STESSI, PREVIA RICHIESTA SCRITTA E MOTIVATA DA INOLTARE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO. COPIA DELLA RICHIESTA E' INVIATA PER CONOSCENZA AL SEGRETARIO GENERALE. IL DIFENSORE CIVICO E' TENUTO ALL'OSSERVANZA DEL SEGRETO D'UFFICIO.

10. AL DIFENSORE CIVICO, AL MOMENTO DELLA NOMINA, E' ASSEGNATA UN'INDENNITA' MENSILE DETERMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE IN MISURA NON SUPERIORE A QUELLA FISSATA PER GLI ASSESSORI.

11. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO I LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

CAPO 04

FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 19

DIRITTO D'ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI CHE ABBIANO INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI DEL SINDACO O DI LEGGE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 20

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE SI AVVALE, DI NORMA, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI. E' CONSENTITO L'USO DI REGISTRATORI E TELECAMERE DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, NEI MODI E NEI LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

ART. 21

IL DIRITTO DI INFORMAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

01. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE, RICONOSCIUTE CON DECRETO MINISTERIALE AI SENSI DELL' ARTT. 08 DEL D.P.R. 23 AGOSTO 1988 , N. 395 , ED ESISTENTI CON PROPRIE STRUTTURE FORMALIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE, HANNO DIRITTO

D'INFORMAZIONE SULLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E POLITICO ISTITUZIONALE DEL COMUNE, SU LORO ISTANZA.

CAPO 05

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

ART. 22

GLI ORGANI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO E' ORGANO D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

03. LA GIUNTA E' ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

04. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. EGLI E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI, PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, E' UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, E' AUTORITA' SANITARIA LOCALE.

ART. 23

IL CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

03. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE, OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

04. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE RIUNIRSI DUE VOLTE ALL'ANNO IN SESSIONE ORDINARIA. L'UNA NEL MESE DI OTTOBRE, PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO. L'ALTRA NEL MESE DI GIUGNO, PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO.

06. PUO' RIUNIRSI STRAORDINARIAMENTE, PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO, FERMO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 29 , QUARTO COMMA, DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 24

LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENSO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

05. AI COMPONENTI LE COMMISSIONI COMPETONO LE INDENNITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

06. LE FUNZIONI DI SEGRETERIA IN SENO ALLE PREDETTE COMMISSIONI SONO DI NORMA SVOLTE DA UN IMPIEGATO A CIO' DESTINATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA.

07. E' ISTITUITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROCEDURE DI VOTAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 25

LE ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE DELIBERATIVE, DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;
- LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;
- FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONI DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;
- METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

ART. 26

SCIoglimento e sospensione del consiglio comunale

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' SCIOLTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO, PER I MOTIVI E CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ARTT. 39 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 27

RIMOZIONE e sospensione degli amministratori

01. CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO, IL SINDACO, I COMPONENTI DEL CONSIGLIO E QUELLI DELLA GIUNTA, POSSONO ESSERE RIMOSSI, QUANDO COMPIONO ATTI CONTRARI ALLA COSTITUZIONE O PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO

O QUANDO SIANO IMPUTATI DI UNO DEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 13 SETTEMBRE 1982 , N. 646 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, O SOTTOPOSTI A MISURA DI PREVENZIONE E SICUREZZA.

02. IN ATTESA DEL DECRETO, IL PREFETTO PUO' DISPORRE LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, QUALORA SUSSISTANO MOTIVI DI GRAVE E URGENTE NECESSITA'.

03. SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELL` ARTT. 15 DELLA LEGGE 19 MARZO 1990 , N. 55 .

ART. 28

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

01. PER GLI AMMINISTRATORI, PER IL PERSONALE DEL COMUNE E DELLE ISTITUZIONI PER I SERVIZI SOCIALI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI

VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

02. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI DENARO PUBBLICO E SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISANO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE E SONO SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE.

03. L` AZIONE DI RESPONSABILITA' SI PRESCRIVE IN CINQUE ANNI DALLA COMMISSIONE DEL FATTO. LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI NONCHE' DEI DIPENDENTI E' PERSONALE E NON SI ESTENDE AGLI EREDI.

ART. 29

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE. ESSI RAPPRESENTANO L`INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE AZIENDE, ISTITUZIONI O ENTI DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL`ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICATAMENTE DETERMINATI PER LEGGE.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI NOTIZIA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. ESSI HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI NELLE FORME DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

04. SE LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI, INSERENDO ALL`ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

05. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

06. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DA COLUI CHE HA RIPORTATO LA PIU' ALTA CIFRA INDIVIDUALE DATA DALLA SOMMA DEI VOTI DI LISTA E DI QUELLI DI PREFERENZA, FRA TUTTI I CANDIDATI.

07. L`ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO

ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE.

08. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

09. IL CONSIGLIERE CHE SI ASSENTI SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO PER UNA INTERA SESSIONE O PER CINQUE SEDUTE CONSILIARI CONSECUTIVE, E' DICHIARATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO, DECADUTO DALLA CARICA.

ART. 30

LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) GLI STATUTI DELL'ENTE E DI EVENTUALI AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI

ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE; LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;

F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI NUOVE ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE CHE COMPORTINO UNA MODIFICA DEL REGIME DI GESTIONE;

G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA

SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO UNA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI;

O) LE VARIAZIONI DEL BILANCIO;

P) L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO, IL RELATIVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO E LA DOTAZIONE ORGANICA.

02. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO

QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE DA PARTE DEL SINDACO AI SENSI DELL' ARTT. 36 ,
COMMA 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA ALTRESI' NON SI PERVENGA A DECISIONE VI SARA' L'INVIO DI UN COMMISSARIO IN SOSTITUZIONE DEGLI ORGANI OMISSIVI IN BASE ALL' ARTT. 48 DELLA CITATA LEGGE N. 142/1990 .

03. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN QUANTO IL COMUNE E' COLLOCATO IN ZONA MONTANA RICONOSCIUTA DALLA LEGGE REGIONALE, PUO' DELEGARE PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA.

ART. 31

CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI

01. QUANDO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI NE FACCIANO RICHIESTA SCRITTA E MOTIVATA, CON L'INDICAZIONE DELLE NORME VIOLATE, ENTRO DIECI GIORNI DALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO, DELLE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DI GIUNTA PER LE MATERIE SOTTOELENATE, TALI DELIBERE SONO SOTTOPOSTE AL CONTROLLO LIMITATAMENTE ALLE ILLEGITTIMITA' DENUNCIATE:

A) ACQUISTI, ALIENAZIONE, APPALTI ED IN GENERALE TUTTI I CONTRATTI;

B) CONTRIBUTI, INDENNITA', COMPENSI, RIMBORSI ED ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI E A TERZI;

C) ASSUNZIONI, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.

02. NEGLI STESSI TERMINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, PER PRESUNTI VIZI DI INCOMPETENZA O DI CONTRASTO CON ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO, UN TERZO DEI CONSIGLIERI PUO' CHIEDERE L'INVIO AL COMITATO DI CONTROLLO DI TALI ATTI.

03. CONTESTUALMENTE ALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO, LE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE N. 142/1990 SONO TRASMESSE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

04. NON SONO SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' LE DELIBERAZIONI MERAMENTE ESECUTIVE DI ALTRE DELIBERAZIONI.

ART. 32

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 33

LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA UN NUMERO PARI DI ASSESSORI, NON SUPERIORE AL NUMERO DI SEI, DI CUI DUE POSSONO ESSERE ESTERNI AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 34

L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI,

CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO. TALE DOCUMENTO DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN SEDUTE DISTINTE, ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA VACANZA O DALLE DIMISSIONI. QUALORA IN NESSUNA ELEZIONE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL'ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B, NUMERO 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE, E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO, SOLO QUANDO LA GIUNTA COMUNALE NON E' IN CARICA.

06. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA DA CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO SEMPRE PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENGONO ESECUTIVE ENTRO TRE GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZI DI LEGITTIMITA'.

08. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA RISPETTIVA GIUNTA.

09. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

10. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 09 , NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI

AFFINI DI PRIMO GRADO.

ART. 35

LE COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETONO TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE, DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO, AL SINDACO E AL SEGRETARIO.

02. RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO, IN OCCASIONE DELLA DISCUSSIONE SUL BILANCIO, SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

03. ALLA GIUNTA VENGONO IN PARTICOLARE ATTRIBUITI I SEGUENTI COMPITI:

- A) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;
- B) FORMULA LE PREVISIONI DI BILANCIO, I PROGRAMMI E GLI INDIRIZZI GENERALI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO, APPROVA LO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO E LA RELAZIONE FINALE AL CONTO CONSUNTIVO;
- C) PREDISPONE E PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO;
- D) APPROVA I PROGETTI, I PROGRAMMI ESECUTIVI, I DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI, LE LINEE OBIETTIVO DEGLI INDIRIZZI DELIBERATI DAL CONSIGLIO E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COSTITUISCONO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEL SINDACO O DEL SEGRETARIO;
- E) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI PRESIDUTE DAL SEGRETARIO COMUNALE CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO IN COLLABORAZIONE CON L'APPOSITA COMMISSIONE;
- F) NOMINA E DESTITUISCE I RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O DI DIRITTO PRIVATO CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO, SU PARERE DEL SEGRETARIO;
- G) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL PERSONALE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI NON RISERVATI AL SEGRETARIO;
- H) APPROVA DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
- I) APPROVA LE DELIBERAZIONI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI;
- L) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;
- M) ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE O DALLA PROVINCIA;
- N) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA A LIVELLO AZIENDALE, SU PARERE DEL SEGRETARIO;
- O) PREDISPONE LA RELAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA' DA PRESENTARE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO;
- P) APPROVA IL RINNOVO DEGLI APPALTI DEI SERVIZI IN CONVENZIONE;
- Q) STABILISCE L'ORARIO DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI COMUNALI, NEL RISPETTO

DELLE NORME CONTRATTUALI PREVIO PARERE DEL SEGRETARIO;

R) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER

MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL' APPARATO;

S) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE PER LA CONCRETIZZAZIONE DEL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DI GESTIONE;

T) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI, APPROVA IL RUOLO DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI, APPROVA L' ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI E DEI TRIBUTI COMUNALI;

U) NOMINA LE COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE.

ART. 36

IL SINDACO

01. IL SINDACO ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE DEL GOVERNO LOCALE.

02. HA COMPETENZE E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L' ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL' UFFICIO DEL SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL' UFFICIO.

ART. 37

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO NELL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA:

A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL' ENTE;

B) SOVRINTENDE UNITARIAMENTE E COORDINA L' ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

C) COORDINA L' ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;

D) PUO' SOSPENDERE L' ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL' ESAME DELLA GIUNTA;

E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO GENERALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL' INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

F) HA FACOLTA' DI DELEGA;

G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, SEGUENDO

GLI INDIRIZZI STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE;

H) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;

I) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;

L) RILASCIAMO LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE GENERICAMENTE ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;

N) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, PREVIA APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE;

O) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO GENERALE;

P) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI, SENTITA LA GIUNTA E GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;

Q) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;

R) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI.

02. IL SINDACO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

B) PROMUOVE, AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO GENERALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;

E) COORDINA LE FUNZIONI DI CONTROLLO CHE I REVISORI DEI CONTI COMUNALI ESERCITANO NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

F) PROMUOVE E ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

03. IL SINDACO A FINI ORGANIZZATORI:

A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE, DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;

B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;

D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;

E) DELEGA NORMALMENTE PARTICOLARI, SPECIFICHE ATTRIBUZIONI CHE ATTENGONO A MATERIE DEFINITE ED OMOGENEE AI SINGOLI ASSESSORI IN VIA GENERALE;

F) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 38

IL VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE VIENE DESIGNATO A TALE FUNZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. GLI ASSESSORI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 39

LA MOZIONE DI SFIDUCIA, LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA. DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO - PROGRAMMATICHE - AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UN NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA E' MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE CONTESTUALE DEL NUOVO ESECUTIVO.

06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

07. LA DECADENZA DELLA GIUNTA PER LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

CAPO 06

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 40

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA

GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTE DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

05. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

06. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;

E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

G) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

H) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

I) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELLE INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;

L) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO.

07. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

08. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI

ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

09. ESPlicita E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

10. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

11. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

12. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

13. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

14. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RILASCI IL PARERE DI LEGALITA'. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, RIPORTANDO I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE, LE PROPOSTE PRESENTATE, I VOTI IN FAVORE E CONTRO RESI SU OGNI PROPOSTA AMMESSA A VOTAZIONE.

15. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE A CONTROLLO EVENTUALE.

16. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

17. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

18. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO, ALLA PREFETTURA ED AI CAPIGRUPPO CONSILIARI PER QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE. ATTESTA ALTRESI', SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DEL COMUNE.

ART. 41

IL VICESEGRETARIO

01. IL VICESEGRETARIO COMUNALE E' UN FUNZIONARIO DIRETTIVO. SVOLGE LE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO, PER COADIUVARLO O SOSTITUIRLO NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. SPETTANO AL VICESEGRETARIO OLTRE I COMPITI DI CUI AL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO, QUELLI DI DIREZIONE E TITOLARITA' DI UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA DIMENSIONE, DEFINITA CON L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI ED ATTINENTE ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E ISTITUZIONALI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DEGLI AFFARI GENERALI.

ART. 42

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI:

A) IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA;

B) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN BASE AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE, SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' ED ENTRO I LIMITI DI CLASSIFICAZIONE DELL'ENTE STABILITI DA LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI.

02. I REGOLAMENTI DI CUI AL COMMA 01 LETT. A) E B) DISCIPLINANO ALTRESI' L'ATTRIBUZIONE AI FUNZIONARI DIRETTIVI TITOLARI DI COMPETENZA IN UNITA' ORGANIZZATIVE O AMMINISTRATIVE, COMUNQUE DENOMINATE, DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL'ENTE E STABILISCONO LE MODALITA' DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TRA IL SEGRETARIO GENERALE E GLI STESSI.

03. SPETTA AI FUNZIONARI DIRETTIVI RESPONSABILI LA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SECONDO I CRITERI E LE NORME DETTATI DAI REGOLAMENTI CHE SI UNIFORMANO AL PRINCIPIO PER CUI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AL SEGRETARIO E AI FUNZIONARI DIRETTIVI RESPONSABILI.

04. IL SEGRETARIO E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE.

05. LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERA MOTIVATA, DI DIRITTO PRIVATO, FERMI RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE.

06. GLI INCARICHI DI DIREZIONE DI SETTORI DI ATTIVITA' POSSONO ESSERE CONFERITI A TEMPO DETERMINATO, CON LE MODALITA' FISSATE DAL REGOLAMENTO, E COMUNQUE A CONDIZIONE CHE SE NE RAVVISINO LA OPPORTUNITA' E LA CONVENIENZA. IL RINNOVO DI TALI INCARICHI E' DISPOSTO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, CHE CONTIENE LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI DAL DIRIGENTE O FUNZIONARIO DIRETTIVO NEL PERIODO CONCLUSO, IN RELAZIONE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, NONCHE' AL LIVELLO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA RAGGIUNTO DAI SERVIZI DELL'ENTE DA LUI DIRETTI. L'INTERRUZIONE ANTICIPATA DELL'INCARICO PUO' ESSERE DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, QUANDO IL LIVELLO DEI RISULTATI CONSEGUITI RISULTI INADEGUATO. IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI UN TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO A QUELLO PREVISTO DAGLI ACCORDI DI COMPARTO DI CUI ALLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 , CHE SARA' DEFINITA NEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E CHE CESSA CON LA CONCLUSIONE O L'INTERRUZIONE DELL'INCARICO STESSO.

07. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO

DI PROFESSIONALITA' DI CUI ALL' ARTT. 2229 DEL C.C. OPPURE DI ALTO VALORE IN BASE ALL' ARTT. 2222 C.C. .

08. I REGOLAMENTI DI CUI AL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO STABILISCONO

CHE LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE E' DISCIPLINATO CON ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI DURATA TRIENNALE RESI ESECUTIVI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 . IN OGNI CASO, IN BASE ALLE LEGGI VIGENTI E' RISERVATA AL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 01 LA DISCIPLINA DELL' ACCESSO AL RAPPORTO D' IMPIEGO COL COMUNE, DELLE CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO E DELLE GARANZIE DEI DIPENDENTI IN ORDINE ALL' ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI. SEMPRE CON REGOLAMENTO SULLA BASE DELLE LEGGI VIGENTI, RIMANE ASSEGNATA AL COMUNE LA DISCIPLINA RELATIVA ALLE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEGLI UFFICI NONCHE' LA DETERMINAZIONE E LA CONSISTENZA DEI RUOLI ORGANICI COMPLESSIVI.

09. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 01 LETT. A) DEL PRESENTE ART. DISCIPLINA LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D' UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

10. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DELL' ENTE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL' INIZIO DI OGNI ANNO DAI DIPENDENTI CON LE MODALITA' PREVISTE NELL' APPOSITO REGOLAMENTO.

11. LE NORME DEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE AGLI UFFICI E AL PERSONALE DEGLI ENTI DIPENDENTI, SALVO QUANTO DIVERSAMENTE DISPOSTO DALLE LEGGI VIGENTI.

ART. 43

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. I SERVIZI PUBBLICI ESERCITABILI DAL COMUNE, RIVOLTI ALLA PRODUZIONE DI BENI E ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI FINI SOCIALI, ECONOMICI E CIVILI, POSSONO ESSERE RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA ALL' AMMINISTRAZIONE O SVOLTI IN CONCORRENZA CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UN' ISTITUZIONE

O UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L' ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDE OPPORTUNO, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI;

F) A MEZZO DI COOPERATIVA IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO;

G) A MEZZO DI SOCIETA' CONSORTILE QUANDO LA DIMENSIONE E LA NATURA DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE E' TALE CHE SI RENDE OPPORTUNA LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

04. I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SONO OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO.

05. AI FINI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B), IL COMUNE PUO' PARTECIPARE CON PROPRIE QUOTE A SOCIETA' PER AZIONI, A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNO, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

06. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SONO ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

08. L'AFFIDAMENTO AVVIENE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI CHE DETERMINA, IN RAPPORTO CON GLI ORGANI COMPETENTI DELLA COMUNITA' MONTANA, I TEMPI, I MODI ED I COSTI DELLA GESTIONE DELEGATA.

ART. 44

ISTITUZIONI ED AZIENDE SPECIALI

01. NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DECIDA DI AVVALERSI, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, DELLE FORME RELATIVE ALL'AZIENDA SPECIALE O ALL'ISTITUZIONE, PROCEDE NEL MODO SEGUENTE: IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI E PROVVEDE NELLO STESSO MODO E NELLA MEDESIMA SEDUTA A NOMINARE GLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA TRA I CITTADINI CHE, OLTRE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEGGIBILITA' O LA COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, PRESENTINO REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E PROVATE CAPACITA' AMMINISTRATIVE.

02. LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA, AVVIENE NELLO STESSO MODO PER CAUSE APPREZZABILI E GIUSTIFICATE.

03. LE DISPOSIZIONI STABILITE AL COMMA 01 SI OSSERVANO ANCHE PER L'ISTITUZIONE, ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

04. GLI ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

05. CON IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO SONO DISCIPLINATI I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE, COMPRESSE LE PROCEDURE CON CUI L'AMMINISTRAZIONE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

CAPO 07

LE FORME ASSOCIATIVE

ART. 45

LE CONVENZIONI

01. PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON LA PROVINCIA, CON LA COMUNITA' MONTANA E CON ALTRI COMUNI.

02. LA CONVENZIONE DERIVA DA UN ACCORDO TRA LE PARTI CHE, ASSUMENDO LA FORMA SCRITTA, DETERMINA TEMPI, MODI, SOGGETTI, PROCEDURE E FINANZIAMENTI PER LA PROPRIA REALIZZAZIONE.

03. PREPARATA E DEFINITA MEDIANTE OPPORTUNE CONFERENZE DI SERVIZIO TRA LE PARTI INTERESSATE, VIENE QUINDI SOTTOPOSTA

ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE DELIBERA A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI PRESENTI E VOTANTI.

ART. 46

I CONSORZI

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, IL COMUNE PUO' COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI O INSIEME CON LA PROVINCIA UN CONSORZIO SECONDO LE NORME PER LE AZIENDE SPECIALI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRECEDENTE ARTT. 44 IN QUANTO COMPATIBILI.

02. A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI APPOSITA CONVENZIONE UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL PROPRIO STATUTO.

ART. 47

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE APPOSITI ACCORDI PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI, CHE PER LA LORO REALIZZAZIONE RICHIEDONO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, PROVINCIA E REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI NEI MODI E NELLE FORME PREVISTI DALLA LEGGE.

02. PER PARTICOLARI INIZIATIVE DA REALIZZARE IN ZONA MONTANA L'AMMINISTRAZIONE DARA' PRIORITA' AGLI ACCORDI CON LA COMUNITA' MONTANA, CONCERTANDO I PROPRI OBIETTIVI CON QUELLI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIALE ED ECONOMICA DELLA MEDESIMA.

CAPO 08

FINANZA, CONTABILITA' E PATRIMONIO

ART. 48

I BENI COMUNALI

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI IL COMUNE SI AVVALE DEL COMPLESSO DEI BENI DI CUI DISPONE.

02. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI PUBBLICI E BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI.

03. PER QUANTO CONCERNE I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI, SI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA. NELL' AMBITO DI DETTE LEGGI, IL COMUNE GARANTISCE LA PIU' AMPIA FRUIZIONE DA PARTE DEI CITTADINI DEI BENI MEDESIMI.
04. SONO DEMANIALI QUEI BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CHE APPARTENGONO AI TIPI INDICATI NEGLI ARTT. 822 E 824 DEL CODICE CIVILE O CHE PUR SENZA ESSERVI ESPRESSAMENTE INDICATI, SIANO ASSIMILABILI A TALI TIPI.
05. LA DEMANIALITA' SI ESTENDE ANCHE SULLE RELATIVE PERTINENZE E SERVITU' EVENTUALMENTE COSTITUITE A FAVORE DEI BENI STESSI.
06. FANNO PARTE DEL DEMANIO COMUNALE IN PARTICOLARE IL MERCATO, IL CIMITERO, LE STRADE E LE PIAZZE, GLI ACQUEDOTTI, LE RACCOLTE DELLE BIBLIOTECHE, GLI IMMOBILI RICONOSCIUTI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO, LE TERRE ASSOGGETTATE AGLI USI CIVICI.
07. TRA I BENI PUBBLICI OLTRE A QUELLI DEMANIALI SONO DA COMPRENDERE I BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI INDIVIDUATI DALL' ARTT. 828 COMMA 02 DEL CODICE CIVILE.
08. APPARTENGONO AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE GLI EDIFICI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI CON I LORO ARREDI E GLI ALTRI BENI DESTINATI A PUBBLICO SERVIZIO.
09. TALI BENI SEGUONO IL REGIME GIURIDICO ATTRIBUITO LORO DALLA LEGGE.
10. ALLA LORO CLASSIFICAZIONE PROVVEDE IL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE.
11. RIENTRANO NELLA CATEGORIA DEI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI QUELLI CHE IL COMUNE POSSIEDE A TITOLO DI PROPRIETA' PRIVATA.
12. TALI BENI RIVESTONO UN'UTILITA' PURAMENTE STRUMENTALE IN QUANTO FORNISCONO I MEZZI ATTRAVERSO I QUALI VENGONO SODDISFATTI PUBBLICI BISOGNI.

ART. 49

INVENTARIO

01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MOBILI E IMMOBILI DEVE ESSERE REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO. LO STESSO VA COMPILATO SECONDO QUANTO STABILITO DALLE NORME IN MATERIA.
02. IL CAPO DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA E' RESPONSABILE PERSONALMENTE DELLA CORRETTA TENUTA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI, DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO.
03. IL RIEPILOGO DELL'INVENTARIO DEVE ESSERE ALLEGATO SIA AL BILANCIO DI PREVISIONE SIA AL CONTO CONSUNTIVO.
04. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEI BENI, CHE SI ESPLICA ATTRAVERSO GLI ATTI CHE CONCERNONO L'ACQUISIZIONE, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI BENI STESSI, NONCHE' LE MODALITA' DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MEDESIMI, SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 50

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, UN COLLEGIO DI REVISORI COMPOSTO DA TRE MEMBRI.

02. I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEVONO ESSERE SCELTI:

A) UNO TRA GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI, IL QUALE FUNGE DA PRESIDENTE;

B) UNO TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;

C) UNO TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI;

03. ESSI DURANO IN CARICA TRE ANNI, NON SONO REVOCABILI, SALVO INADEMPIENZA, E SONO RIELEGGIBILI UNA SOLA VOLTA.

04. I REVISORI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. IL COLLEGIO DEI REVISORI, IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO, SVOLGE LE FUNZIONI SEGUENTI:

A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO;

B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE;

C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

06. NELLA STESSA RELAZIONE IL COLLEGIO ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

07. I REVISORI DEI CONTI RISPONDONO DELLA VERITA' DELLE LORO ATTESTAZIONI ED ADEMPIONO AI LORO DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RISCOVRANO GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCONO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

08. AI REVISORI DEI CONTI SPETTANO I COMPENSI PREVISTI PER LEGGE.

09. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEI REVISORI DEI CONTI E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

10. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEI REVISORI E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

CAPO 09

ATTIVITA' REGOLAMENTARE

ART. 51

I REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA I REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI.

02. PRIMA DELLA LORO ADOZIONE GLI SCHEMI DI REGOLAMENTO SONO DEPOSITATI PER QUINDICI GIORNI PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA DELL'ENTE E DEL DEPOSITO VERRA' DATO CONGRUO AVVISO AL PUBBLICO CON AVVISO PUBBLICATO SULL'ALBO PRETORIO, A MEZZO STAMPA ED IN OGNI

ALTRA FORMA UTILE, ONDE CONSENTIRE AGLI INTERESSATI LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI E MEMORIE IN MERITO ED AL FINE DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA LORO FORMAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO VIENE PUBBLICATO DOPO L'ADOZIONE PER QUINDICI GIORNI ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE E, UNA VOLTA OTTENUTO IL VISTO DI LEGITTIMITA', DIVENTA OBBLIGATORIO NEL QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE, SALVO CHE SIA ALTRIMENTI SPECIFICAMENTE DISPOSTO.

CAPO 10

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 52

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. LO STATUTO COMUNALE, ADOTTATO AI SENSI DI LEGGE, ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

02. CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO CESSA L'APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DISPOSTO DALLA LEGGE.

03. LE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO POSSONO ESSERE PROPOSTE AL CONSIGLIO A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE O SU RICHIESTA DI UNO O PIU' CONSIGLIERI. IL SINDACO CURA L'INVIO A TUTTI I CONSIGLIERI DELLE PROPOSTE PREDETTE E DEI RELATIVI ALLEGATI ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA NELLA QUALE LE STESSE VERRANNO ESAMINATE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA LE MODALITA' PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI CHE RISIEDONO NEL COMUNE E DEGLI ENTI E DELLE PERSONE GIURIDICHE CHE VI HANNO SEDE, AFFIDANDONE ALLA GIUNTA L'ESECUZIONE.